



REGOLAMENTO

SANDBOX

Edizione n° 1, Revisione n° 0 del gg/mm/aaaa

SOMMARIO

ARTICOLO 1 Oggetto e finalità	4
ARTICOLO 2 Definizioni	4
ARTICOLO 3 Ambito di applicazione	5
ARTICOLO 4 <i>Sandbox</i>	5
ARTICOLO 5 <i>Team sandbox</i>	5
ARTICOLO 6 Gestore della <i>sandbox</i>	6
ARTICOLO 7 Istanza di istituzione di una <i>sandbox</i> e di autorizzazione alla gestione	6
ARTICOLO 8 Istruttoria e procedimento	7
ARTICOLO 9 Istituzione di una <i>sandbox</i> su iniziativa dell'ENAC	8
ARTICOLO 10 Analisi dei risultati	8
ARTICOLO 11 Risultanze delle attività svolte nella <i>sandbox</i>	8
ARTICOLO 12 Segnalazione eventi	9
ARTICOLO 13 Tariffe	9
ARTICOLO 14 Assicurazione	9
ARTICOLO 15 Sanzioni	10
ARTICOLO 16 Protezione dei dati personali	10
ARTICOLO 17 Entrata in vigore	10

ARTICOLO 1

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina i requisiti e il procedimento per l'istituzione di una *sandbox* e il rilascio della autorizzazione per la gestione della stessa.
2. L'istituzione di una *sandbox* consente di affrontare sfide regolamentari o tecnologiche al fine di:
 - a) sperimentare o validare nuovi requisiti, metodi accettabili di rispondenza e standard o modifiche degli stessi, o
 - b) sviluppare nuove tecnologie, sistemi, servizi, prodotti e modelli di business.
3. Nell'ambito della *sandbox* è possibile effettuare analisi d'impatto delle attività di cui alle lettere a) e b), comma 2, sull'ambiente esterno.

ARTICOLO 2

Definizioni

1. Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento, si intende per:
 - a) "Sfida regolamentare": tentativo di:
 - i) colmare vuoti normativi;
 - ii) modificare norme o materiale interpretativo e linea guida (AMC e GM) che impediscono o comunque rendono non efficienti le attività nei vari domini del sistema dell'aviazione civile o
 - iii) far fronte all'assenza di standard o norme per la specifica innovazione in questione;
 - b) "Sfida tecnologica": tentativo di:
 - i) colmare vuoti tecnologici o la mancanza di *standard* industriali;
 - ii) far fronte alla inadeguatezza degli *standard* industriali che impediscono la realizzazione di prodotti e servizi innovativi;
 - iii) soddisfare l'esigenza di valutazione di nuovi sistemi o
 - iv) valutare la maturità di un progetto, prodotto, tecnologia o servizio;
 - c) "Approccio no hazard": introduzione di nuove tecnologie, sistemi, servizi, prodotti e modelli di *business* tale da non generare nuovi pericoli, sia nell'ambito delle attività di *sandbox*, che nell'ambiente esterno, sia in condizioni nominali che di condizioni degradate, di difetto o di guasto.

ARTICOLO 3

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica alle attività effettuate dai soggetti vigilati che perseguono interessi coerenti con i compiti istituzionali dell'ENAC e da quest'ultimo ritenuti meritevoli di tutela.
2. Sono rilevanti, ai fini del presente Regolamento, le attività, debitamente documentate e adeguate sotto il profilo della sicurezza, che, alternativamente:
 - a) siano significativamente innovative,
 - b) richiedano la deroga ai requisiti vigenti o necessitino di sperimentazione e l'apertura di un dialogo con l'ENAC o
 - c) apportino valore aggiunto al settore dell'aviazione civile.

ARTICOLO 4

Sandbox

1. La *sandbox* è un ambiente di prova, fisico o virtuale, controllato, nel quale sperimentare, per un periodo limitato, attività legate a sfide regolamentari e tecnologiche, previa apertura di un dialogo con l'ENAC. La *sandbox* beneficia di una disciplina semplificata transitoria.

ARTICOLO 5

Team sandbox

1. Il *team sandbox* è composto da esperti nominati dal Direttore della struttura ENAC competente ed è indipendente dai *team* nominati per il rilascio delle autorizzazioni in favore dei soggetti che svolgono attività nella *sandbox*.
2. Il *team sandbox* cura il monitoraggio delle attività sin dal rilascio della autorizzazione di *sandbox* e ne esegue l'analisi dei risultati al termine della sperimentazione.
3. Qualora la sperimentazione da effettuare nella *sandbox* abbia a oggetto iniziative attinenti all'innovazione tecnologica che richiedono la deroga temporanea alle norme vigenti e si ricorra alle misure di semplificazione amministrativa per l'innovazione di cui all'articolo 36, d. l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. *Sperimentazione Italia*), il *team sandbox* è integrato da esperti del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

ARTICOLO 6Gestore della *sandbox*

1. Il gestore della *sandbox* è il soggetto in favore del quale viene rilasciata l'autorizzazione alla gestione di una *sandbox*.
2. Il gestore della *sandbox* è una persona giuridica dotata di organizzazione e capacità adeguate agli scopi perseguiti. Il gestore è responsabile di garantire il coordinamento delle attività dei vari soggetti nella *sandbox*.

Esso è altresì responsabile di:

- a) assicurare il rispetto degli obblighi assunti con l'approvazione del progetto di *sandbox* da parte dell'ENAC;
 - b) organizzare le attività operative all'interno della *sandbox* al fine di garantire l'efficiente e ottimale utilizzazione delle risorse per la fornitura di attività e servizi di livello qualitativo adeguato agli scopi della *sandbox*;
 - c) ove necessario, sotto la vigilanza dell'ENAC, coordinarsi con gli altri soggetti autorizzati dall'ENAC e i fornitori di servizi per la navigazione aerea;
 - d) adottare le misure e le procedure per la mitigazione del rischio di cui all'art. 7, comma 3, lettera b), e ogni altra misura necessaria per il coordinamento dei soggetti operanti nella *sandbox*.
3. Il gestore della *sandbox* individua un unico responsabile della gestione dei servizi e del coordinamento degli operatori, verificando la congruenza delle operazioni con gli scopi della *sandbox*.
 4. L'istituzione di una *sandbox* e il rilascio della relativa autorizzazione d'uso in favore di un soggetto con sede legale in uno Stato al di fuori dell'Unione europea sono subordinati all'apertura di una sede secondaria o di un ufficio di rappresentanza in Italia.
 5. Il gestore della *sandbox* monitora le attività in funzione delle sfide individuate, elabora i risultati e aggiorna con continuità il *team sandbox* sull'avanzamento del programma.

ARTICOLO 7Istanza di istituzione di una *sandbox* e di autorizzazione alla gestione

1. Il soggetto interessato all'istituzione o alla modifica di una *sandbox* già esistente e alla gestione della stessa presenta apposita istanza, secondo le modalità previste dall'ENAC.
2. L'istanza è trasmessa all'ENAC tramite posta elettronica certificata e riporta l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'istante.

3. L'istanza è corredata di un progetto di sandbox recante:
 - a) la descrizione dettagliata delle attività e la chiara definizione delle sfide;
 - b) la valutazione e la mitigazione dei rischi associati ai servizi offerti ai fini delle attività di sandbox secondo un approccio *no hazard*;
 - c) il programma delle analisi, delle simulazioni e delle prove idonee ad assicurare la validità degli assunti di cui alla lettera *b*);
 - d) l'elenco dei soggetti interessati a operare nella *sandbox*.
4. Possono operare nella *sandbox* i soli soggetti in possesso dei requisiti e degli atti di consenso comunque denominati necessari per lo svolgimento delle operazioni.

ARTICOLO 8

Istruttoria e procedimento

1. Il *team sandbox* cura l'istruttoria al termine della quale, dopo aver valutato il progetto di sandbox anche coordinandosi secondo le procedure dell'ENAC con altre Autorità coinvolte per competenza, formula alla Struttura ENAC competente una proposta non vincolante sulla ammissibilità dell'istanza.
2. In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'istanza viene accolta con provvedimento istitutivo della *sandbox* e autorizzatorio in favore del gestore della stessa.
3. Il provvedimento istitutivo indica le modalità e la durata della sperimentazione, le disposizioni vigenti che possono essere disapplicate, le misure da adottarsi per il controllo dei rischi, la tutela dei terzi e delle parti coinvolte, le informazioni da fornire ai terzi con riguardo al contesto in cui l'attività si svolge, le informazioni da rendere all'ENAC durante le attività, eventuali limitazioni dell'attività e gli indicatori, qualitativi e quantitativi, che consentono di valutarne gli esiti.
4. Al procedimento si applicano le disposizioni della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.s.m.m. e del Regolamento ENAC "Individuazione dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile".

ARTICOLO 9

Istituzione di una *sandbox* su iniziativa dell'ENAC

1. L'ENAC istituisce di propria iniziativa una *sandbox* qualora lo ritenga utile al fine della realizzazione di interessi pubblici coerenti con i propri compiti istituzionali, nel rispetto dei requisiti e delle procedure stabiliti nel presente Regolamento.
2. La *sandbox* istituita su iniziativa dell'ENAC può essere oggetto di autorizzazione in favore dei soggetti che manifestano di avervi interesse, alle condizioni e secondo le modalità previste nel presente Regolamento.

ARTICOLO 10

Analisi dei risultati

1. Al termine dello svolgimento delle attività, il gestore della *sandbox* redige un rapporto recante la descrizione dei risultati dell'intera attività svolta, alla luce dell'oggetto della sperimentazione.
2. Il rapporto contiene almeno:
 - a) i risultati delle attività svolte in funzione delle sfide individuate, inclusi gli inconvenienti verificatisi;
 - b) ove previste, le proposte di nuovi requisiti o di modifica di requisiti esistenti supportate da una analisi d'impatto e da ogni altro elemento utile anche ai sensi dell'art. 71, § 3, Regolamento (UE) 2018/1139;
 - c) ove previste, le proposte di riconoscimento di nuovi metodi accettabili di rispondenza o *standard*;
 - d) la proposta di adozione di nuove norme o modifica di norme esistenti o di evoluzioni tecnologiche.

ARTICOLO 11

Risultanze delle attività svolte nella *sandbox*

1. Le risultanze delle attività effettuate nella *sandbox* dal gestore autorizzato sono utilizzabili dall'ENAC esclusivamente per le proprie finalità istituzionali.

ARTICOLO 12

Segnalazione eventi

1. Alle operazioni effettuate nell'ambito di una *sandbox*, si applicano le disposizioni del Regolamento (UE) n. 376/2014.
2. Il gestore della *sandbox* è responsabile della raccolta, dell'analisi e della gestione dei dati relativi agli inconvenienti aeronautici verificatisi nel corso delle attività svolte nella *sandbox*, nonché della comunicazione all'ENAC di ogni altro evento che possa rappresentare un rischio significativo per la sicurezza.

ARTICOLO 13

Tariffe

1. L'attività svolta dal *team sandbox* dell'ENAC è fatturata ai sensi del "Regolamento per le tariffe" dell'ENAC.

ARTICOLO 14

Assicurazione

1. Il gestore della *sandbox* è responsabile dell'individuazione e della stipula, prima dell'avvio delle attività, di un'assicurazione adeguata allo scopo e alle attività da svolgere, idonea a coprire i danni a terzi derivanti dallo svolgimento dell'intera operazione, comprese le fasi precedente al volo, di volo e di conclusione del volo.
2. Nel caso in cui la copertura assicurativa si riveli inadeguata ai sensi del comma 1, il gestore della *sandbox*, quale esclusivo responsabile, è tenuto a rispondere in proprio, illimitatamente.
3. L'assicurazione di cui al comma 1 include l'assicurazione in favore dello Stato italiano, dell'ENAC e di tutti i soggetti coinvolti nell'operazione.
4. In caso di danni derivanti da comportamento doloso, grave negligenza o violazione delle condizioni e delle limitazioni specificate nell'autorizzazione per la gestione della *sandbox*, la responsabilità del gestore nei confronti dei terzi è illimitata.

ARTICOLO 15

Sanzioni

1. In caso di violazione del presente Regolamento, si applicano gli articoli 1174 e 1175 del codice della navigazione.
2. Il procedimento di sospensione, revoca e limitazione del provvedimento istitutivo di una *sandbox* e di autorizzazione alla gestione della stessa e per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie è disciplinato dal Regolamento ENAC "Esercizio del potere sanzionatorio per la violazione del Regolamento (UE) n. 2018/1139 e Regolamento (UE) n. 255/2010", escluso l'articolo 7, *Istituzione del comitato*.

ARTICOLO 16

Protezione dei dati personali

1. Il progetto sottoposto all'ENAC ai fini dell'ottenimento della autorizzazione specifica se le operazioni effettuate nell'ambito di una *sandbox* possono comportare un trattamento di dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali avviene ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

ARTICOLO 17

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data della pubblicazione nel sito *web* dell'ENAC.